



LINEE GUIDA CENTRI INTERUNIVERSITARI

Approvate dal CdA delibera n. 392 del 3.12.2019

I Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del D.P.R. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

1) Modalità di costituzione e/o adesione a un Centro Interuniversitario

La proposta di costituzione di un nuovo centro interuniversitario o di adesione a un centro già esistente deve essere presentata al Magnifico Rettore e all'ASURTT-Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico, al fine di essere sottoposta, previa istruttoria, alla Commissione Mista Centri e Consorzi. La proposta deve riportare inderogabilmente i seguenti elementi:

- indicazione del Proponente;
- chiara indicazione della denominazione e della tipologia e della sede del Centro
- ambito scientifico di riferimento (ERC);
- elenco di tutti i soggetti partecipanti e/o aderenti esterni, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.), sia esterni a esso, con eventuale elenco dei Dipartimenti e dei Professori e Ricercatori coinvolti nell'iniziativa;
- lettera d'intenti delle Università partecipanti alla proposta di costituzione del Centro sottoscritta dal rappresentante legale e/o eventuali comunicazioni di delibere in tal senso favorevoli;
- delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati all'adesione al Centro e che si qualificano quali proponenti dell'iniziativa. Tale delibera dovrà contemplare: a) previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.); b) la previsione degli impegni che il Dipartimento andrà ad assumere in



termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento; c) se è previsto l'utilizzo anche solo temporaneo di spazi dell'Ateneo, oltre all'indicazione degli stessi, individuati con specifica pianta, dichiarazione di acquisire specifica autorizzazione al loro utilizzo da parte del CdA per il tramite dell'Area Patrimonio e Servizi Economici;

- descrizione delle attività del Centro;
- piano di sviluppo del Centro con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro;
- bozza della Convenzione istitutiva;
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre, dimostrazione della sostenibilità finanziaria delle attività.

La partecipazione dell'Ateneo dovrà sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal Centro e dovrà caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico.

La proposta verrà preliminarmente vagliata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. di Sapienza.

2) Contenuto della Convenzione istitutiva del Centro

Nella Convenzione istitutiva devono essere indicati:

- denominazione del Centro;
- finalità e funzioni;
- composizione del Centro;
- referente Sapienza (nominato dal Rettore);
- organi del Centro e relative competenze (per es.: Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico, Consiglio di Gestione o Direttivo, Consiglio Scientifico, ecc.);
- norme sulla gestione amministrativo-contabile;
- sede amministrativa;
- durata e modalità di recesso;
- modalità di adesione al Centro;
- nuove adesioni;
- norme sulla tutela della proprietà intellettuale;
- norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;



- norme sull'utilizzo di spazi e risorse dei Dipartimenti coinvolti.

Le Convenzioni istitutive non possono prevedere clausole di "rinnovo automatico". È esclusiva competenza degli Organi Collegiali degli Atenei partecipanti deliberare il rinnovo, previa verifica e valutazione delle attività svolte. È necessario pertanto specificare nel testo convenzionale la relativa durata del Centro (che non dovrà essere inferiore ai tre anni né superiore a sei) e, al tempo stesso, esplicitarne la possibilità di rinnovo.

In particolare sono organi del Centro:

– Il Direttore: rappresenta con mandato il Centro. È eletto dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra i docenti afferenti all'Università sede amministrativa del Centro stesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 della L. 240/2010, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

– Il Consiglio Direttivo: è organo preposto alla gestione del Centro composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università partecipante, competente in materia di gestione, che dovrà garantire, per conto dell'ente che lo ha designato, la corretta gestione delle attività del Centro. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e non possono svolgere il mandato per più di due volte consecutive.

Determina le strategie, attua gli indirizzi del Consiglio Scientifico qualora nominato, discute e predispose i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

– Il Consiglio Scientifico: di nomina facoltativa. Fissa le linee generali di indirizzo scientifico, assume le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette agli Organi competenti programmi e relazioni consuntive sulle attività. È composto dal Direttore, che lo presiede, e da un numero di membri pari al numero di Università partecipanti scelti tra eminenti personalità dell'ambito della ricerca in cui opera il Centro medesimo. Dura in carica tre anni e i componenti non possono svolgere il mandato per più di due volte.

3) *Modalità di rinnovo di un Centro Interuniversitario*

Al fine di procedere al rinnovo di un Centro Interuniversitario, si dovranno fornire all'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico le seguenti informazioni e documentazione al fine di consentire un'adeguata istruttoria (scheda allegata):



- delibera motivata di rinnovo formulata dal Consiglio Direttivo del Centro;
- relazione complessiva sull'attività comprendente:
 - o volume di attività in termini economico finanziari e situazione contabile relativa all'ultimo triennio;
 - o descrizione delle attività svolte;
 - o obiettivi raggiunti in termini di ricerca, numero di progetti, pubblicazioni, seminari convegni;
 - o eventuali modifiche intervenute nel triennio (Partner, Organi di governo, obiettivi, etc.);
 - o indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre, dimostrazione della sostenibilità finanziaria delle attività;
 - o motivazione dell'interesse a proseguire la collaborazione;
 - o indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico;
 - o piano di sviluppo del Centro con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro;
- delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati al rinnovo del Centro (proponenti dell'iniziativa). Tale delibera, in coerenza con quanto richiesto al momento dell'adesione o della costituzione dovrà contemplare: a) rendicontazione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.); b) rendicontazione degli impegni che il Dipartimento ha assunto in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento; c) rendicontazione sull'eventuale anche solo temporaneo uso/utilizzo di spazi dell'Ateneo;
- indirizzo del sito web del Centro;
- manifestazioni di interesse al rinnovo firmate dai legali rappresentanti dei partner;
- bozza della Convenzione da rinnovare e descrizione delle eventuali proposte di modifica della medesima.



La proposta di rinnovo verrà preliminarmente vagliata dagli Uffici e sottoposta al parere della Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. di Sapienza.

4) Gestione Contabile

La gestione contabile del C.I. è disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del RAD che potrà avere solo un'assegnazione ad interim.

I Centri interuniversitari con sede amministrativa presso la Sapienza devono rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per eventuali spazi messi a disposizione calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

Eventuali deficit finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. Qualora sia possibile individuare il Dipartimento responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ateneo cui il Dipartimento fa capo.

5) Monitoraggio: obblighi ed adempimenti a carico dei rappresentanti Sapienza all'interno del Centro Interuniversitario.

I Referenti Sapienza, nominati dal Rettore con la funzione di rappresentare l'Università negli Organi dei Centri, si obbligano a:

- a) trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio di ciascuno anno, agli Uffici preposti dell'Amministrazione (ASURTT) una relazione sull'attività svolta dai Centri, comprensiva delle deliberazioni approvate dagli organi e sugli impegni assunti dal medesimo, evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione a essi.



Nello specifico la relazione deve contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi
- i docenti che partecipano alle attività del Centro;
- ogni altra informazione utile a valutare le attività.

b) Trasmettere tempestivamente agli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo (ASURTT):

- le delibere adottate dal Centro che implicino modifiche sostanziali degli accordi nonché degli impegni di Sapienza, in modo da permettere agli Uffici di provvedere a informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e a impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;
- entro 30 giorni dallo svolgimento delle relative sedute, copia dei relativi verbali corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci (preventivi e consuntivi) approvati dai Centri;
- entro 30 giorni tutti i documenti di volta in volta richiesti dall'Amministrazione che dovessero rivelarsi necessari in relazione a specifiche esigenze informative finalizzate a impartire opportune e puntuali direttive di intervento da parte dell'Ateneo.

c) garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina al fine di garantire un numero di presenza pari almeno ai 2/3 delle relative sedute.



In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l'Ateneo provvederà a revocare l'incarico al Referente Sapienza.

Resta ferma ogni possibile valutazione dell'Ateneo con riferimento a condotte pregiudizievoli agli interessi del medesimo.

I medesimi obblighi fanno capo al Centro e ai suoi organi rappresentativi. Il Centro deve adoperarsi in modo tale che i medesimi vengano adempiuti direttamente o per il tramite dei rappresentanti delle singole Università.

6) Recesso e disattivazione

Nei casi di:

- manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
- inadempienza, da parte dei membri Sapienza, a quanto previsto al punto 5) delle presenti Linee Guida;
- sostanziale inattività, inadeguatezza al conseguimento degli obiettivi prefissati o assenza di benefici a favore di Sapienza,

quest'ultima si riserva di procedere al recesso dal Centro o alla disattivazione del medesimo nel caso in cui ne sia sede amministrativa.